

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROSAPEPE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUCILLA GATT

Seduta del 11/02/2020

### FATTO

Il ricorrente dichiara di essere titolare di n. 1 buono fruttifero trentennale di Lire 1.000.000 serie Q/P emesso in data 19/06/1987 e riscosso in data 30/06/2017 per un importo di € 6.433,00. Calcolando gli interessi maturati come indicato dal timbro posto sul retro del buono fino al 20° anno (8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,5% dall'11° al 15° anno e 12% dal 16° al 20° anno) e, a partire dal 20° anno, come indicato in fondo alla tabella ("258.150 Lire per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"), il totale maturato fino al 30/06/2017 risulta essere, invece, pari a € 9.535,86 (Lire 18.464.000)

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, si rivolge a codesto Arbitro, avanzando la richiesta di applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo in parola per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, e, dunque, il pagamento della differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente dovuto per un importo complessivo di € 3.102,86.

L'intermediario, ritualmente costituito, eccepisce:

- che il buono oggetto del procedimento appartiene alla serie "Q" istituito con DM 13/06/1986 ed è stato emesso secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del DM in parola;
- che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, il buono oggetto di ricorso presenta sul retro il timbro contenente l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

massimo raggiunto e cioè, per la tipologia di buoni in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%). Tale buono è stato quindi rimborsato tenendo esattamente conto di quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM 13/06/1986;

- che il sottoscrittore era a conoscenza che la serie acquistata era la serie "Q" e che la recente sentenza della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 3963/19) ha ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse dei buoni è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie di detti buoni per cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza. Inoltre tali buoni sono meri titoli di legittimazione con prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi. Ciò dedotto, l'intermediario conclude chiedendo al Collegio il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La questione specifica concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di un buono fruttifero serie "Q/P", sottoscritto il 19.06.1987, dunque successivamente all'emanazione del D.M. 13 giugno 1986, ma utilizzando un modulo cartaceo di un buono serie "P".

In via pregiudiziale il Collegio rileva che il buono è cointestato al ricorrente e ad un altro soggetto ma legittimamente il ricorso è presentato da uno solo dei cointestatari del titolo. Si richiama in proposito la recente decisione del Coll. Coordinamento, n. 22747/2019, secondo cui nell'ipotesi di Buoni Fruttiferi Postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari, da cui si deduce altresì la possibilità di far valere i diritti di riscossione anche singolarmente.

Passando al merito della questione, il Collegio rileva, poi, che l'art. 5 del citato D.M. del giugno 1986, nel consentire espressamente l'utilizzo di moduli relativi alla serie "P" per buoni appartenenti a serie successive come la serie Q, prevede che, in tali casi, vengano apposti sul supporto cartaceo del buono, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi (cfr. ex multis Coll. Roma n. 8049/2018).

Dall'analisi del titolo prodotto in atti, risulta che sulla timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specifica il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno). Dal punto di vista formale e letterale, l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove si legge, come detto, "più Lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, il Collegio, in conformità al suo orientamento consolidato (Coll. Coord. 5674/13; Coll. Napoli, n. 10048/2018, Coll. Torino, n. 2571/2018, n. 4868/2017; Coll. Bologna, n. 3621/2018; Coll. Roma, n. 8791/2017; Coll. Milano, n. 5998/2016), ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nel ricorrente sottoscrittore dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M.13.06.1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi (cfr. anche Cass. S.U., n. 13979/2007; Cass., Sez. civ., n. 27809/2005).

Nel caso concreto la timbratura operata dagli uffici preposti correttamente modifica le condizioni fino al 20° anno del buono portando gli interessi dal 15% al 12%, ma va rilevato come tale timbratura manchi per il periodo intercorrente tra il 21° e il 30° anno, per il quale deve necessariamente adottarsi il tasso originariamente previsto, con la conseguenza che va riconosciuto il diritto del ricorrente a un rimborso ulteriore calcolato in applicazione delle condizioni riportate sul retro del titolo in parola per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO